



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BONGIORNO, ROMEO, STEFANI, POTENTI, CENTINAIO, BIZZOTTO, GERMANÀ, GARAVAGLIA, MARTI, BERGESIO, BORGHESI, Claudio BORGHI, CANTALAMESSA, CANTÙ, DREOSTO, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, PIROVANO, PUCCIARELLI, SPELGATTI, TESTOR e TOSATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2022

Modifiche all’articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all’articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si propone di modificare l'articolo 372 del codice di procedura penale in tema di avocazione delle indagini, nonché all'articolo 127 (Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale) delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

La proposta di modifica delle citate disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è diretta ad assicurare l'effettività dell'intervento del pubblico ministero a tutela della vittima dopo l'iscrizione della notizia di reato.

Ed infatti, nonostante le attuali previsioni normative, il termine dei tre giorni previsto dall'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale non sempre viene rispettato.

È invece indispensabile la massima celerità nella valutazione delle denunce per i reati previsti dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1., e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, perché in queste ipotesi la violenza è di sovente caratterizzata da una *escalation*.

La proposta di estendere l'ambito di applicazione dell'istituto dell'avocazione risponde all'esigenza di prevedere un intervento tempestivo dell'autorità giudiziaria, inserendosi nel quadro di un ripensamento

dell'originaria funzione dell'avocazione in linea con la *ratio* sottesa alle sue più recenti modifiche, che hanno particolarmente valorizzato il ruolo del procuratore generale a tutela dell'interesse alla celerità dello svolgimento delle indagini preliminari e delle determinazioni rispetto all'esercizio dell'azione penale.

In questo caso poi, come è evidente, la tempestività dell'intervento è valorizzata dal prevalente interesse di tutela della vittima, la quale richiede che questa venga immediatamente sentita e che, successivamente, il pubblico ministero esegua le ulteriori eventuali attività di indagine e la richiesta delle misure cautelari necessarie nei confronti dell'indagato.

Il rispetto del termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato per l'assunzione di informazioni dalla persona offesa non può essere adeguatamente presidiato con sanzioni processuali (come ad esempio l'inutilizzabilità), in quanto queste - oltre ad avere ricadute sulla validità degli atti del pubblico ministero, con il rischio che ne possa beneficiare l'indagato neutralizzando l'applicazione delle cautele - non sono funzionali all'obiettivo di garantire la tempestiva adozione di misure a tutela della vittima.

Coerentemente a tale *ratio* della proposta è stato previsto che l'invio dei dati alla procura generale indichi anche le eventuali esigenze che, in base a quanto già previsto dall'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, consentono la deroga al termine di tre giorni « quando sussistano imprescindibili esigenze di tutela dei minori di anni diciotto o di riservatezza delle indagini, anche a tutela della persona offesa ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini)

1. All'articolo 372 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari relative al delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1., e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, quando il pubblico ministero non assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine previsto dal comma 1-*ter* dell'articolo 362, salvo che sussistano le esigenze previste dal medesimo comma ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. All'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del co-

dice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* La segreteria del pubblico ministero trasmette altresì ogni settimana al procuratore generale i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, nei quali non sono state assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1-*bis* è specificato se il pubblico ministero non ha assunto informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato per la sussistenza delle esigenze previste dall'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale ».

2. Le modifiche apportate dal comma 1 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.